

DELIBERA N. 1/13/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DIGITOSCANA TV S.A.S. DI BARBAGLI
PIERO & C. IN LIQUIDAZIONE (ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA
IN AMBITO LOCALE "REPORTER TV") PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 3, COMMA 2 DEL
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive”*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n.176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”* nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com"*, assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com."*, assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, nel corso dell'attività di monitoraggio esercitata d'ufficio, ha accertato, in data 21 dicembre 2010, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni da parte della società Digitoscana Tv S.a.s. di Barbagli Piero & C. in liquidazione, esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Reporter Tv, avente sede in Monteriggioni (SI), in Via del Pozzo, 3 e sede in liquidazione a Siena, in Via Fiorentina, 83, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 21 dicembre 2010; in particolare, il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha accertato *"la sussistenza, nei fatti rilevati, della violazione dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, come individuate in motivazione, nei confronti della società Digitoscana Tv"*

S.a.s. di Barbagli Piero & C. in liquidazione, esercente l'emittente per la diffusione televisiva privata in ambito locale Reporter Tv”;

VISTO l'atto – CONT. 26/2012 – del 7 agosto 2012 e notificato in data 30 agosto 2012 che contesta alla società Digitoscana Tv S.a.s. di Barbagli Piero & C. in liquidazione, esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Reporter Tv, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 21 dicembre 2010, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la parte non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha prospettato a questa Autorità, in data 6 dicembre 2012, in considerazione del fatto che la società Digitoscana Tv S.a.s. di Barbagli Piero & C. in liquidazione non ha provveduto ad inserire sullo schermo la relativa scritta identificativa di pubblicità durante la trasmissione di 6 messaggi pubblicitari mandati in onda rispettivamente tra le ore 19.09.00 e le ore 19.09.59, le ore 19.10.49 e le ore 19.11.03, le ore 19.11.04 e le ore 19.12.02, le ore 19.38.58 e le ore 19.39.57, le ore 19.39.58 e le ore 19.40.57, le ore 20.04.00 e le ore 20.04.59 e infine le ore 20.30.12 e le ore 20.30.25, di formulare proposta di sanzione nella misura del minimo edittale, pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, relativamente alla giornata del 21 dicembre 2010, per la violazione dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i. ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni: *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;*

RITENUTO, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla competente struttura dell'Autorità, di concordare con la proposta formulata dal Corecom Toscana, in quanto meritevole di accoglimento con riferimento al mancato inserimento della scritta “pubblicità” di cui all'articolo 3, comma 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, poiché dalla visione degli spot pubblicitari, non risulta la scritta “pubblicità” identificante il contenuto promozionale dei messaggi;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Digitoscana Tv S.a.s. di Barbagli Piero & C. in liquidazione, esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Reporter Tv, avente sede a Monteriggioni (SI), in Via del Pozzo, 3 e sede in liquidazione a Siena, in Via Fiorentina, 83, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 21 dicembre 2010, la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP come modificata;

RITENUTO che quanto proposto dal suddetto Comitato Regionale per le Comunicazioni possa trovare accoglimento nel senso sopra specificato;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato che la violazione non è soggetta a ricorrere nel tempo;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale, per violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, in relazione ai sei messaggi pubblicitari trasmessi in data 21 dicembre 2010;

VISTO l'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Digitoscana Tv S.a.s. di Barbagli Piero & C. in liquidazione, esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Reporter Tv, avente sede a Monteriggioni (SI), in Via del Pozzo, 3 e sede in liquidazione a Siena, in Via Fiorentina, 83, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 1/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 1/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 gennaio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria

